



ORDINANZA N. 120 DEL 11/06/2026

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE PER LA TUTELA DEL DECORO, DELLA SALUTE PUBBLICA, DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 - DIVIETO DI UTILIZZO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- negli ultimi mesi sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini, dei residenti, delle associazioni e delle forze dell'ordine riguardo alla presenza diffusa di bottiglie e lattine abbandonate in diverse aree pubbliche, con particolare concentrazione nelle ore serali e notturne;
- tali segnalazioni sono suffragate dagli interventi della Polizia Locale, che ha verificato episodi ricorrenti di disturbo alla quiete pubblica, abbandono di rifiuti, danneggiamenti e situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di contenitori in vetro rotti o lattine lasciate al suolo;
- in aree ad elevata frequentazione, quali parchi, piazze, percorsi pedonali e zone prossime ai plessi scolastici, si sono verificati episodi nei quali bottiglie e lattine sono state utilizzate come strumenti di offesa o impiegate in comportamenti pericolosi, creando rischi per l'incolumità delle persone presenti;
- la Polizia Locale ha inoltre rilevato come il consumo di bevande in contenitori di vetro o latta in orario serale sia correlato a fenomeni di aggregazione non controllata, schiamazzi, abuso di alcolici e degrado urbano, con conseguente pregiudizio per la tranquillità dei residenti e il decoro dei luoghi;

CONSIDERATO CHE:

- la presenza sul suolo pubblico di frammenti di vetro e lattine costituisce un concreto pericolo per l'incolumità di persone e animali, soprattutto minori, ciclisti e utenti dei parchi;
- la reiterazione di tali comportamenti configura una situazione non ordinaria e non fronteggiabile con gli strumenti regolamentari ordinari, rendendo necessario adottare misure urgenti e temporanee, ai sensi dell'art. 50 del TUEL;



Città di Lainate

- le misure limitative della vendita e del consumo in contenitori di vetro e latta risultano necessarie al fine di:
 - a) prevenire comportamenti che favoriscono l'abuso di alcol e l'insorgere di fenomeni criminosi;
 - b) tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - c) garantire la pacifica convivenza e il riposo dei residenti;
 - d) salvaguardare l'ambiente, il decoro e il patrimonio culturale;
- tali misure sono proporzionate, temporanee e adeguate allo scopo, non incidono sulle attività dei pubblici esercizi con servizio al tavolo né sulla consegna a domicilio e limitano esclusivamente il consumo su area pubblica nelle ore più critiche;

RILEVATO CHE:

- ricorrono, alla luce dei fatti esposti, le condizioni di **contingibilità** e **urgenza**, come richiesto dalla normativa, e che le misure da adottare si collocano pienamente nell'ambito dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 in materia di decoro e vivibilità urbana;

VISTI:

- l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 201 del 06.12.2011 convertito dalla Legge n. 22 dicembre 2011, n. 214 che permette alle amministrazioni di porre limiti alla "...libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali...";
- l'art. 689 c.p. e il divieto di somministrazione e vendita ai minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni di cui all'art. 14-ter della Legge n. 125/2001;
- l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. a del d.l. n. 14 del 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18/04/2017, che permette al Sindaco di "adottare ordinanze contingibili e urgenti come rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";



- l'art. 16 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che prevede che il Sindaco possa “intervenire a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza e precisamente:
 1. *situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento prostituzione, accattonaggio molesto con impiego minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);*
 2. *situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana”;*

RITENUTO:

- di dover stabilire il divieto di introduzione, consumo e vendita di bevande in contenitori di vetro o latta nelle aree pubbliche, per prevenire situazioni di pericolo, degrado e compromissione della vivibilità urbana;

ORDINA

1. IL DIVIETO DI VENDITA

È vietata la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o latta da parte degli esercizi di vicinato, degli Operatori della vendita su aree pubbliche, dei Pubblici esercizi, su tutto il territorio comunale, dalle ore **22.00 alle ore 06.00**, dal giorno 16.06.2026 al giorno 31.01.2027.

2. IL DIVIETO DI CONSUMO E DI ABBANDONO

È vietata la **consumazione** di bevande in contenitori di vetro o latta e il **relativo abbandono** nelle aree pubbliche, nei giardini e nei parchi pubblici, compreso il Parco di Villa Visconti Borromeo Litta, **senza alcun limite di giorno o orario**.

3. L'OBBLIGO DI ESPOSIZIONE

I pubblici esercizi e le attività commerciali sono tenuti a esporre in modo visibile al pubblico la presente ordinanza.

4. IL DIVIETO NON SI APPLICA:

- quando la vendita e la consumazione avvengono **all'interno dei pubblici esercizi** o nei **dehors concessi**, con servizio al tavolo; In caso di asporto, le bevande devono essere travasate in bicchieri monouso.



Città di Lainate

- nel caso di **consegna a domicilio**.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punita, ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, con **sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00**, salvo che il fatto non costituisca reato;

La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'ottemperanza del presente atto, inoltre il Sindaco potrà rivolgersi al Prefetto territorialmente competente per richiedere l'attivazione del concorso delle Forze dell'Ordine;

che la presente Ordinanza sia:

- resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio online, sul sito internet del Comune e affissione di manifesti negli spazi istituzionali;
- trasmessa:
 - all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Milano - Corso Monforte, 31 - 20122 Milano;
 - al Comando Stazione Carabinieri - Via Rimembranze, 54 Lainate;
 - al Comandante della Polizia Locale - sede.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Landonio Alberto / InfoCamere S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente